



“A CHIARE LETTERE”

L’editto e la dote: un anniversario della libertà religiosa?
(di Nicola Colaianni*)

“Ahi, Costantin, di quanto mal fu matre,
non la tua conversion, ma quella dote
che da te prese il primo ricco padre!”

(Dante, *Inferno*, canto XIX, vv. 115-117)

1 - Ricorre quest’anno il diciassettesimo centenario dell’editto di Milano, con cui Costantino legalizzò il cristianesimo, e il vescovo di quella chiesa ne ha preso spunto per il tradizionale discorso ambrosiano¹ rivolto stavolta non solo alla città ma *urbi et orbi*: più precisamente agli “stati liberal-democratici”. Il tema trattato, infatti, è stato quello della libertà religiosa e della laicità dello stato, che secondo il card. Scola in quell’editto trovano il loro inizio, sia pure “mancato” vista la “storica, indebita commistione tra il potere politico e la religione”, che ne è seguita. Perciò appunto quell’editto è noto piuttosto come l’inizio dell’era costantiniana, che la dichiarazione conciliare *Dignitatis humanae* ha concluso senza dubbio in quanto periodo storico ma con molti dubbi in quanto “complesso mentale e istituzionale nelle strutture, nei comportamenti e perfino della spiritualità della chiesa”, di cui il medievista domenicano Marie-Dominique Chenu auspicava (e come perito conciliare contribuì a preparare) la fine².

Ad ogni modo, se si riduce quell’editto all’affermazione della libertà di religione, sembrerebbe opportuno ricordare che per secoli e secoli essa fu ammessa dalla chiesa cattolica in ipotesi e solo per sé nei

* Nicola Colaianni è ordinario di Diritto ecclesiastico nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari.

¹ A. SCOLA, *L’Editto di Milano: initium libertatis*, in www.chiesadimilano.it, 2012.

² M.-D. CHENU, *La fine dell’era costantiniana*, in *Un concilio per il nostro tempo*, a cura di J.-P. Dubois-Dumée, Morcelliana, Brescia, 1963, p. 48 ss. Cfr. su questo saggio G. ZAMAGNI, *Fine dell’era costantiniana. Retrospectiva genealogica di un concetto critico*, il Mulino, Bologna, 2012.



paesi in cui non ne era riconosciuta “l’esclusività della missione”³. Avrebbe, almeno, contestualizzato il discorso un *mea culpa* per tutte le campagne di persecuzione della libertà religiosa, anche con una semplice citazione delle domande di perdono, che Giovanni Paolo II a più riprese formulò oltre che per singoli casi, come quelli di Galileo e Jan Hus, in generale per i peccati commessi in ogni epoca dai cattolici che violarono “i diritti di gruppi etnici e intere popolazioni, e dimostrarono disprezzo per le loro culture e tradizioni religiose”⁴.

Comunque non è questo, ovviamente, il motivo per cui esso non ha avuto eco negli schieramenti politici, quanto piuttosto il fatto che questi sul tema sono divisi al loro interno e se ne occupano solo in caso di emergenza (come la sentenza della Cassazione sul caso di Eluana Englaro in questa legislatura con un grottesco conflitto di attribuzione dichiarato ovviamente inammissibile dalla Corte costituzionale). Basta dare uno sguardo ai programmi elettorali per constatare che la libertà religiosa è un non problema (a ragione, almeno per la chiesa cattolica e le altre undici confessioni convenzionate con intesa) e la laicità poco più di un orpello con cui infiorettare i punti sui diritti⁵.

2 - Di merito, invece, le reazioni fortemente critiche sulla stampa quotidiana di indirizzo laico⁶: proprio in quel mondo, quindi, cui verosimilmente il discorso era rivolto, non potendosi dubitare della

³ Così autorevolmente il card. **A. OTTAVIANI**, *Doveri dello Stato cattolico verso la religione*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1954, p. 500 ss. Cfr. **G. FILORAMO**, *La croce e il potere. I cristiani da martiri a persecutori*, Laterza, Roma-Bari, 2011.

⁴ In particolare, secondo la bolla di indizione del giubileo del 2000 *Incarnationis mysterium*, “è doveroso riconoscere, tuttavia, che la storia registra anche non poche vicende che costituiscono una contro-testimonianza nei confronti del cristianesimo”, per cui “portiamo il peso degli errori e delle colpe di chi ci ha preceduto”.

⁵ Nella carta di intenti del PD si parla di “un principio di cautela e di laicità del diritto”: dove la cautela (un *vetare*) e la laicità (un *permittere*), conglobati in un unico principio, hanno l’apparenza di un ossimoro. Sia in questo documento sia nel testo di presentazione del “Movimento civico, popolare, responsabile”, poi, la libertà di coscienza viene sostanzialmente declinata come obiezione di coscienza (in primo luogo dei parlamentari al momento di votare leggi) su “singole questioni di rilievo etico” o su “temi che riguardano la vita e morte delle persone”. Non reperiti i programmi di altre liste.

⁶ Tra gli altri: **V. MANCUSO**, in *la Repubblica*, 7 dicembre 2012; **M. FAGGIOLI**, in *L’Huffington Post*, 7 dicembre 2012; **G.E. RUSCONI**, in *La Stampa*, 7 dicembre 2012; **N. COLAIANNI**, in *l’Unità*, 10 dicembre 2012; **D. DELLA PORTA**, in *il manifesto*, 11 dicembre 2012; **A. SANTAGATA**, in *il manifesto*, 12 dicembre 2012; **S. RODOTÀ**, in *la Repubblica*, 13 dicembre 2012.



scontata recezione dello stesso negli ambienti cattolici⁷. Bisogna, tuttavia, riconoscere che il discorso del card. Scola poneva questioni non facili, meritevoli di risposte non disinvolute, come alcune sono apparse. Con qualsiasi approccio si affronti, non può non essere fonte di contrasti ideologici un discorso con dirette ricadute su strutture antropologiche un tempo effettivamente riconosciute come “dimensioni costitutive dell’esperienza religiosa: la nascita, il matrimonio, la generazione, l’educazione, la morte”. E Scola, peraltro, non usa il consueto lessico integralistico dei “valori non negoziabili” e del “relativismo”: che per le forme della *public reason* ha la forza argomentativa di un pugno sbattuto sul tavolo. Lo stesso modello francese di laicità, che costituisce il *leit motiv* polemico di tutto il discorso, viene criticato a fondo in nome non di una “sana” laicità ma del rispetto della natura plurale della società. Una buona base di dialogo, questa, perché è ampiamente condivisa la critica di una laicità valore a se stante, ostile agli altri valori, al punto da apparire a sua volta (significative le leggi che vietano di portare in pubblico il velo o altri segni religiosi) una “religione” escludente il Dio degli altri.

Per onestà intellettuale, tuttavia, bisognerebbe chiedersi anche quanto di questa visione sia veramente praticata e quanto non sia propaganda ideologica. Appena l’11 ottobre scorso in Francia s’è riunita la neonata Commissione dei responsabili di culto (un organismo unitario, che vede la partecipazione anche degli islamici e, per i cattolici, del card. Vingt-Trois) che, pur rivendicando l’esigenza di una maggior presenza delle religioni nel dibattito pubblico, ha evidenziato un “*vissuto pacificato*” della legge del 1905, grazie anche alla sua adattabilità:

“Dall’accordo sulle associazioni diocesane nel 1924, diverse modifiche della legge, nonché la giurisprudenza costante del Consiglio di Stato, hanno permesso ai cattolici di situarsi pacificamente nella società francese come cittadini a pieno diritto”⁸.

Di quale *laïcité à la française* parla, quindi, il cardinale?

Bisognerebbe specificare, per intendersi, addurre qualche esempio. Ma l’unico esempio addotto riguarda gli Stati Uniti, laddove, a dire della Conferenza episcopale, non tutte le istituzioni religiose sarebbero state esentate dall’obbligo, imposto dal cosiddetto *Obama-*

⁷ Cfr. gli interventi di G.M. VIAN, M. MAGATTI, B. SORGE, F. BOTTURI, S. PETROSINO, in www.chiesadimilano.it, 2012.

⁸ Così mons. Simon: cfr. A.-B. HOFFNER, L. BESMOND DE SENNEVILLE, in *La Croix*, 18 ottobre 2011.



care, di offrire ai propri dipendenti polizze di assicurazione sanitaria, inclusive anche di contraccettivi, abortivi e procedure di sterilizzazione. Tutta qui, su una controversia in atto per una *reasonable accomodation*, la "ferita alla libertà religiosa"? Nel 2011, secondo statistiche di attendibili istituti di ricerca americani⁹, sono state uccise in tutto il mondo 105.000 persone per la loro fede cristiana; proprio nel dicembre scorso stragi di cristiani in Nigeria, trucidati mentre celebravano la messa: e contemporaneamente l'arcivescovo di Milano non trova niente di peggio per illustrare il suo discorso che riprendere una questione di vil denaro? Perché, se si scava sotto i primi toni drammatici usati dai vescovi per dare dignità ideologica a una questione poco più che vegetativa e si attinge alle loro più sobrie note successive, si realizza pianamente che, sotto la denuncia di essere costretti a diventare un "vehicle to get contraception", si annida semplicemente un problema di soldi: se non le si autorizzano ad eliminare quelle prestazioni dal paniere da assicurare, le istituzioni religiose dovranno pagare un premio più alto¹⁰.

3 - L'idea di laicità denunciata men che meno si attaglia all'Italia: paese, per vero, non nominato, ma evidentemente - e, bisogna presumere, principalmente - sottostante al discorso. Qui, se il tipo è quello americano, di ferite alla libertà religiosa non se ne trovano: la Chiesa paga non più, ma meno, del dovuto e anzi, come dimostra il procedimento d'infrazione comunitaria sull'ICI, in passato non ha pagato proprio¹¹. D'altro canto la legislazione, già unilateralmente sensibile all'approccio religioso verso le regole di vita e di morte, è prodiga di riconoscimenti pubblici alla Chiesa cattolica e, come dimostrano le intese approvate con legge nell'ultimo scorcio di

⁹ Citate da M. INTROVIGNE, *Cristiani uccisi nel mondo: uno ogni cinque minuti*, in www.cesnur.org, 2011.

¹⁰ "They will have to serve as a vehicle, because they will still be forced to provide their employees with health coverage, and that coverage will still have to include sterilization, contraception, and abortifacients. They will have to pay for these things, because the premiums that the organizations (and their employees) are required to pay will still be applied, along with other funds, to cover the cost of these drugs and surgeries": così la USCCB (United States Conference of Catholic Bishops) il 12 ottobre 2012, in <http://www.usccb.org/news/2012/12-163.cfm>.

¹¹ Il 19 dicembre 2012 nella procedura IP/12/1412 la Commissione europea "ha concluso che le esenzioni erano incompatibili con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato", e "non non ingiunge all'Italia di recuperare l'aiuto presso i beneficiari poiché le autorità italiane hanno dimostrato che, nel caso di specie, il recupero sarebbe assolutamente impossibile" (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1412_it.htm).



legislatura, anche ad altre confessioni: in pratica continua a tenere dietro la lavagna soprattutto i testimoni di Geova e i musulmani. In realtà la spina nel fianco della Chiesa cattolica, stando alle critiche supponenti rivolte ad alcune sentenze non condivise (di alcuni giudici di merito sulla procreazione medica assistita, soprattutto della Cassazione sul caso di Eluana Englaro, sulla delibazione delle sentenze di nullità matrimoniale e, in questi giorni, sull'affidamento di un bambino di genitori separati alla madre che ha una relazione omosessuale¹²) nel caso italiano è soprattutto la giurisprudenza. Questa dialettica tra i poteri, per quanto a seconda dei casi sgradita, dovrebbe al fondo assicurare sull'inesistenza di uno stato tutto d'un pezzo, *privo di checks and balances* al proprio interno, come quello del "presupposto teorico" del cardinale.

Invero, l'"idea dell'*in-differenza*, definita come «neutralità», delle istituzioni statuali rispetto al fenomeno religioso" è smentita *per tabulas*, per usare il gergo forense, dalla giurisprudenza sul principio supremo di laicità, ormai da un quarto di secolo elaborato dalla nostra Corte costituzionale. Esso, infatti, "implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale". Se guardiamo all'Italia, quindi, il discorso non è plausibile e si rapporta piuttosto a una pericolosamente assolutistica categoria ideologica: quella di uno Stato come potere sovrano precostituito alla Costituzione, che questa può solo moderare e controbattere alla maniera del costituzionalismo duale delle monarchie costituzionali ottocentesche. Ciò a tutto concedere: perché la parola "costituzione" significativamente mai ricorre in un discorso pur incentrato sullo Stato, che di conseguenza appare come l'unico detentore della sovranità¹³.

A questo tipo astratto di stato viene rimproverato di non rispettare la precedenza della società civile, "limitandosi a governarla e non pretendendo di gestirla" nei momenti fondamentali dell'esperienza

¹² Come negli altri casi citati anche in questo s'è levato un vescovo, il presidente della commissione laicato della CEI, ad ammonire che "non si può costruire una civiltà attraverso le sentenze dei tribunali". Sennonché Cass. 601/2013 si limita a dichiarare inammissibile il ricorso per omessa specificità dei motivi, consistiti nel "mero pre-giudizio che sia danno per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale", senza "certezze scientifiche o dati di esperienza" (per questi profili vedi in dottrina V. LINGIARDI, *Citizen gay. Affetti e diritti*, ed. aggiornata con la collaborazione di N. Nardelli, Il Saggiatore, Milano, 2012).

¹³ Come, ma nel 1897, a V.E. ORLANDO, *Lo Stato*, ora in *Lecture introduttive al diritto pubblico italiano e comparato*, a cura di L. Pegoraro, A. Reposo, CEDAM, Padova, 1995, p. 138: "La sovranità è nello Stato e per lo Stato".



umana (la nascita, il matrimonio, la generazione, l'educazione, la morte). Ma i mutamenti su tali questioni di vita e di morte, di famiglia e di educazione, nascono in realtà nella società civile non certo per volontà dello Stato, per quanto assolutistico lo si voglia immaginare. Non è lo Stato che crea fenomeni quali il divorzio o l'aborto, la contraccezione o la procreazione medica assistita: essi già esistono o vengono resi possibili dai progressi della scienza e si diffondono nella società civile. Lo Stato interviene successivamente per comporre interessi confliggenti, per offrire tutele ai soggetti più deboli - alla donna meno provvista di mezzi e/o al nascituro -, per fare di una terra di nessuno una terra della Costituzione. Nulla di più distante da procedure decisionali tendenti ad "autogiustificarsi in maniera incondizionata". Esse, invero, sono condizionate proprio dalla Costituzione, perché *lex (constitutionalis) facit regem*. E nella Costituzione confluiscono e s'intrecciano pluralisticamente le aspirazioni e gli interessi di tutti: credenti compresi, ma anche non credenti o diversamente credenti. Come la Costituzione, quindi, anche la laicità diventa pluralistica.

4 - Nella a-storica visione di uno stato senza costituzione, che caratterizza il discorso di Scola, neppure viene avvertito il fenomeno della "perdita del centro"¹⁴ nello stato costituzionale di diritto. Ne consegue una sopravvalutazione della politica, percepita come ancora centralistica, assolutistica, onnipotente: speculare, in fondo, proprio a quella che domina la contrastata laicità alla francese. E, se è consentito uno sguardo anche *ad intra*, ne consegue un venir meno della tensione tra contemplazione e politica, che infatti all'ultimo card. Martini sembrava avvolta in questo tempo da una fitta nebbia.

Per esempio, si riconosce cittadinanza, conformemente alla *Dignitatis humanae* (n. 2), alla "mondovisione (...) di quanti non soddisfano l'obbligo di cercare la verità per aderirvi": la quale, tuttavia, "non può essere surrettiziamente assunta come fondamento della aconfessionalità dello Stato". Certamente è così: ma neppure lo Stato può porre a fondamento la mondovisione di quanti soddisfano quell'obbligo, solo perché per i credenti esso è l'unico modo per togliere "ad ogni retta affermazione della libertà religiosa il sospetto di essere un altro nome dell'indifferentismo religioso". Torna qui l'uso confessionistico degli aggettivi (sana, positiva, giusta) teso a esorcizzare

¹⁴ Da tempo evidenziato da R. RUFFILLI, *Istituzioni Società Stato, II, Nascita e crisi dello Stato moderno: ideologie e istituzioni*, il Mulino, Bologna, 1990, p. 213 ss.



il contenuto non gradito di diritti e principi liberali (democrazia, laicità, lo stesso ordine pubblico nella *Dignitatis humanae*). A voler condividere questo lessico, facilmente sfociante nell'ossimoro, si deve allora ribadire che, dal punto di vista dello Stato, la "retta affermazione della libertà religiosa" - pur se "posta in cima alla scala dei diritti fondamentali" -, abbraccia, come chiarito dalla nostra Corte costituzionale un terzo di secolo fa, anche la libertà negativa e l'agnosticismo o indifferentismo. La libertà di religione fa tutt'uno con la libertà di pensiero e di coscienza, come sanciscono documenti giuridici internazionali, dalla Dichiarazione ONU alla CEDU, e ora anche la Carta dei diritti fondamentali del cittadino europeo, che ha lo stesso valore dei trattati dell'Unione.

Al di fuori di questa definizione il diritto di libertà religiosa si risolverebbe nel dovere di ricerca della verità. Sennonché diritto e dovere appartengono a sistemi normativi diversi. Il primo è indubbiamente un diritto positivo, costituzionalmente riconosciuto, il secondo è un dovere non giuridico ma morale, esigibile (come, del resto, risulta dal collegamento con la "guida soavemente provvida" di Dio al n. 3 della *Dignitatis humanae*) nell'ordine spirituale. Immedesimare quel diritto e quel dovere nell'ordine temporale significa confondere due sistemi normativi, il diritto e la morale, con la conseguenza o di retrocedere il diritto positivo a diritto morale o di innalzare l'obbligo morale a obbligo giuridico.

5 - Il discorso del card. Scola, al netto del tono specialmente all'inizio pluralistico e non integralistico, finisce così per riproporre una visione sostanzialmente chiusa della libertà religiosa, basata su un'antropologia di parte, pessimistica sul confronto tra cultura secolarista e fenomeno religioso, che certamente non rende i tanti contatti provocati dal camminare insieme di uomini e donne di fedi, culture e tradizioni diverse. Ne è prova proprio il costituzionalismo, come processo di positivizzazione delle esigenze di giustizia e di rispetto della dignità umana. Quest'ultimo principio, quando veniva affermato dal secondo Concilio vaticano, si trovava già, infatti, nella Costituzione italiana (e in altre, dalla Germania alla Spagna, oltre che nella giurisprudenza europea, in particolare con la sentenza *Omega* del 2004), dove attraversa tutti i diritti fondamentali: parametro della retribuzione del lavoratore e della sua famiglia, limite della pur libera iniziativa economica. A dimostrazione, come conclude la *Dignitatis humanae* (n. 15), che "si fanno sempre più stretti i rapporti fra gli esseri umani di cultura e religione diverse".



Ciò non toglie legittimità alle riproposizioni nel dibattito pubblico di “dottrine comprensive” anche quando si traducano in separatezze o fondamentalismi: gli stati liberal-democratici, nondimeno presi di mira nel discorso, tendono ad includere anche queste posizioni¹⁵. Ma proprio per questo carattere fondamentale non si può chiedere loro di escludere le posizioni diverse e contrarie: le costituzioni pluralistiche del nostro tempo non possono accogliere richieste del genere se non rinnegando la propria storia e la propria essenza e generando nuove intolleranze religiose e politiche¹⁶.

Ma anche la Chiesa rinnegherebbe il Concilio, continuando ad attingere alla “dote”, che - falsamente per il profilo documentale ma effettivamente per quello teorico - si ricollega a Costantino e al suo editto. A quell’epoca i cristiani vivevano la loro diversità sul piano dell’interiorità e della condotta di vita perché - osservava l’anonimo autore della lettera a Diogneto - su quello delle leggi erano uguali agli altri: “Obbediscono alle leggi stabilite, e con la loro vita superano le leggi”. Dopo, essi si ritennero “dotati” del compito di riversare le loro regole di vita nelle leggi, imponendo di obbedirvi anche agli altri. Così, per il matrimonio, se prima “si sposano come tutti e generano figli, (...) mettono in comune la mensa, ma non il letto”, dopo prestano attenzione anche al letto degli altri: più precisamente, come scrive Gregorio Magno, “al letto matrimoniale della persona media”¹⁷.

A consentirglielo fu quell’editto che riconobbe la libertà religiosa individuale ai cristiani in quanto appartenenti al grande corpo universale dei fedeli: si trattava piuttosto di una *libertas Ecclesiae*, che “racchiudeva in germe tutti i poteri e tutti i privilegi che la chiesa sarebbe andata d’ora in poi rapidamente guadagnando”¹⁸. A cominciare appunto dalla *temporalis potestas indirecta*, con cui la Chiesa si arbitrava non solo di ammonire ma anche di costringere il potere civile¹⁹ a

¹⁵ Cfr. **J. RAWLS**, *Liberalismo politico*, Edizioni di Comunità, Milano, 1993, p. 12 e *passim*.

¹⁶ Di recente **M.C. NUSSBAUM**, *La nuova intolleranza. Superare la paura dell’Islam e vivere in una società più libera*, Il Saggiatore, Milano, 2012.

¹⁷ **Gregorio Magno**, Lettera I. 24, in *Opere*, vol. 5/1, *Lettere I – III*, a cura di V. Recchia, Città Nuova, Roma, 1996.

¹⁸ **E. BUONAIUTI**, *Storia del cristianesimo*, nuova ed. a cura di C. Marongiu Buonaiuti, Newton & Compton, Roma, 2002, p. 153.

¹⁹ Classica e perspicua la definizione di **V. DEL GIUDICE**, *Nozioni di diritto canonico*, 11^a ed., Giuffrè, Milano, 1962, p. 407, “nel senso, più concreto, che essa possa ammonire il potere civile a comportarsi, circa alcuni rapporti (propri di competenza di esso), in modo che non risultino violati gl’interessi spirituali dei singoli e della collettività; e, in caso, costringerlo a modificare quanto, nell’esercizio della potestà



uniformarsi a quelli che oggi vengono presentati come “valori non negoziabili” o declinazioni giuste, rette, sane della democrazia e delle sue leggi.

In quell’editto sulla libertà religiosa c’era in realtà questa “dote”, alla quale la Chiesa continua in sostanza ad attingere anche dopo il Concilio. E alla cui persistente plausibilità negli stati a costituzione pluralistica meriterebbe dedicare una mite, ma integrale, riflessione nell’anniversario di quell’editto.

legislativa, giurisdizionale e d’amministrazione, già risulti in contraddizione con tali interessi”.